

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2497

**Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi - Approvazione delle Linee Guida e degli schemi di Protocollo d'intesa.**

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie", definisce le politiche di sostegno alle famiglie e agli altri nuclei familiari legati da vincoli solidaristici, al fine di sostenere i nuclei familiari nell'assunzione di responsabilità e sostenendole in relazione ai carichi di cura per le persone non autosufficienti e per i bambini molto piccoli che possono generare disagi economici, marginalità sociale, precarietà lavorativa e crisi delle relazioni intrafamiliari.

L'art. 33 della legge n. 19/2006 prevede, infatti, che la Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati finalizzati al contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.

Inoltre, l'art. 25 della stessa legge, al comma 2, dispone che la Regione, annualmente, finanzia progetti e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia nonché per il sostegno economico dei nuclei familiari in situazioni di difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età.

L'art. 2 della legge 21 marzo 2007, n. 7 definisce le finalità che la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue al fine di favorire l'affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere, tra cui al comma 1

- lettera b) "favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé".

Sulla base di tale contesto normativo di riferimento:

- con la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2006, n. 1801 è stata istituita, in via sperimentale, la "Prima Dote" per i nuovi nati per le famiglie con figli fino a 36 mesi, definendo altresì le linee guida dell'intervento assegnato alla competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 5 delle legge regionale n. 19/2006;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2007, n. 1818 è stato approvato il Piano di Azione Famiglie al Futuro, il quale prevede un programma integrato di interventi basato sul sostegno alla genitorialità, sulla promozione degli strumenti di conciliazione tra la vita professionale e le responsabilità familiari, sullo sviluppo della rete dei servizi sociali sul territorio, con specifico riferimento ai servizi per la prima infanzia e per la non autosufficienza, sullo sviluppo di politiche specifiche per il contrasto alla povertà.

Inoltre, Il Piano Pluriennale di Attuazione P.O. FESR 2007 - 2013 Asse III "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattiva territoriale" definisce l'Azione 3.3.1 relativa a "Interventi per la conciliazione vita - lavoro".

L'azione sostiene lo sviluppo di un programma di interventi per l'erogazione di voucher o per l'acquisto di servizi di conciliazione (asili nido, trasporti, assistenti educativi domiciliari, altri servizi socio-assistenziali non residenziali) rivolto alle persone ed alle famiglie, elaborato nel rispetto delle indicazioni della legge regionale n. 19/2006 e del relativo regolamento attuativo n. 4/2007 e concorre al conseguimento dell'obiettivo di servizio relativo ai servizi per la prima infanzia (codice S5).

A conclusione della prima annualità di sperimentazione della "Prima Dote", con deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2008, n. 1983, è stata disposta la messa a regime dell'intervento demandando alla Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali l'attuazione della seconda annualità della Prima Dote per i nuovi nati ad integrazione del

piano straordinario degli asili nido e vincolando l'ero-gazione agli aventi diritto alla determinazione, da parte della Giunta regionale, del piano tariffario dei servizi per la prima infanzia nonché al completamento del processo di autorizzazione definitiva delle strutture e dei servizi, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2006.

La definizione del piano tariffario è stata avviata attraverso l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali con atto 23 febbraio 2009, n. 146 ed è attualmente in corso di conclusione.

Inoltre, è in avanzata fase di realizzazione il percorso di adeguamento dei servizi e delle strutture agli standards strutturali, organizzativi e funzionali disposti dal Regolamento regionale n. 4/2007, ai fini del rilascio da parte dei Comuni dell'autorizzazione definitiva al funzionamento entro il termine di scadenza disposto dallo stesso Regolamento e fissato al 6 febbraio 2010 (Regolamento n. 4/2007, art. 38, comma 2).

In sede di confronto con il partenariato socio-economico, attivato per la definizione delle modalità di attuazione della seconda annualità della "Prima dote per i nuovi nati" è emersa l'opportunità, anche a seguito dell'approvazione della Linea 3.3.1. nell'ambito del Programma Pluriennale dell'Asse III, nonché alla luce dell'attuale crisi economica e occupazionale che grava pesantemente sul bilancio delle famiglie pugliesi, di proporre una pluralità di strumenti a sostegno della genitorialità e delle famiglie, in grado di rispondere ai diversi bisogni sociali che fasce della popolazione, diverse per reddito e situazione occupazionale, esprimono.

Pertanto, si sottopone all'approvazione della Giunta il "Programma di interventi per la realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi", di cui all'Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato a sostenere il carico di cura che la coppia genitoriale assume per la crescita e la prima educazione dei figli, più elevato nei primi mesi di vita, e di favorire la conciliazione tra i tempi di vita, di crescita dei figli e di cura delle persone presenti nel nucleo familiare con i tempi di lavoro, al fine di promuovere la scelta responsabile della maternità e della paternità e di ridurre gli ostacoli all'ingresso e alla permanenza delle donne nel mondo del lavoro.

Esso si compone di tre misure economiche di intervento articolate per fasce di reddito e condizione occupazionale come di seguito riportate:

**Linea di Intervento n. 1 - Prima dote per i nuovi nati:** a partire dagli esiti della prima sperimentazione dello strumento, l'intervento si propone di ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico del lavoro di cura di una persona. Esso è destinato a nuclei familiari con figli di età inferiore a 36 mesi, caratterizzati da grave disagio economico, che attraverso tali risorse potranno fare fronte alle spese connesse alla crescita ed alla prima educazione del minore.

La nuova formulazione della Prima Dote per i nuovi nati modifica il carattere dell'intervento così come costruito in sede di prima sperimentazione; essa si qualifica quale misura di sostegno al reddito familiare e, pertanto, non risulta sottoposta al vincolo di definizione del piano tariffario dei servizi per la prima infanzia così come espressamente richiesto dalla deliberazione n. 1801/2006.

La linea d'intervento di che trattasi, al fine di superare le difficoltà incontrate nel primo anno di attuazione della Prima Dote, prevede la gestione unica a livello regionale della prima fase di raccolta delle domande da parte degli aventi diritto, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei tempi e dei carichi di lavoro in capo agli Ambiti Territoriali.

Va comunque evidenziato, che la competenza ad erogare la Prima Dote, ivi inclusa la valutazione dei singoli casi, resta nella titolarità degli Ambiti territoriali sociali in cui i potenziali beneficiari risultino residenti.

**Linea di Intervento n. 2 - Voucher per l'acquisto di servizi per la conciliazione vita - lavoro:** in linea con esperienze sviluppate con successo in altre regioni italiane, questa 5 linea di intervento si propone di andare incontro ai bisogni di conciliazione vita - lavoro delle famiglie, ed in particolare delle donne con figli minori, che intendano entrare o migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro. Le relative risorse sono destinate esclusivamente alla contribuzione degli oneri relativi all'acquisto di servizi di cura.

L'erogazione delle risorse è subordinata alla determinazione da parte della Giunta regionale del nuovo piano tariffario dei servizi rivolti alla prima infanzia come previsto dalla deliberazione n. 1801/2006.

**Linea di Intervento n. 3 - Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro:** attraverso l'intervento sussidiario degli Enti bilaterali, questa linea di intervento, sperimentale, si pone l'obiettivo di integrare il reddito delle lavoratrici dipendenti (nei settori afferenti gli Enti bilaterali che riterranno di aderire all'iniziativa) nel caso di astensione facoltativa per maternità, riduzione dell'orario di lavoro per motivi di cura, congedi di cura familiare.

All'attuazione del "Programma di interventi per la realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi", si procederà attraverso la pubblicazione di Avvisi Pubblici a cura del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, sulla base dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione e dei criteri di riparto per gli Ambiti territoriali riportati nel documento allegato.

Al fine di formalizzare un percorso di collaborazione interistituzionale, volto a realizzare azioni integrate di informazione, formazione, analisi di buone pratiche, studio e ricerca, monitoraggio per l'avvio del programma di interventi per il sostegno alla genitorialità e per favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi, si propone di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e A.N.C.I. Puglia, di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si propone, altresì di approvare lo Schema di Protocollo di Intesa con l'EBAP - Ente Bilaterale Artigianato Puglia in rappresentanza del sistema degli Enti Bilaterali pugliesi per l'avvio della sperimentazione della Linea n. 3 del Programma di che trattasi di cui all'allegato n. 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28:

agli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti a complessivi euro 18.000.000,00, si farà fronte come di seguito specificato:

Linea di Intervento n. i - Prima dote per i nuovi nati dotazione finanziaria:

euro 5.000.000,00 Capitolo 785010 - U.P.B. 5.1.1 - Bilancio regionale 2009 gestione residui passivi 2008 - Fondo per la Prima dote già impegnato e assegnato agli Ambiti Territoriali con determinazione dirigenziale 31 ottobre 2008, n. 106 in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2008, n. 1983;

**Linea di Intervento n. 2 - Voucher per l'acquisto di servizi per la conciliazione vita-lavoro** dotazione finanziaria complessiva euro 12.000.000,00 di cui:

euro 7.000.000,00 Capitolo 1153030 - U.P.B. 6.3.9 - Bilancio regionale 2009 residui di stanziamento 2008

euro 5.000.000,00 Capitolo 785010 - U.P.B. 5.1.1 - Bilancio regionale 2009;

**Linea di Intervento n. 3 - Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro** dotazione finanziaria:

euro 1.000.000,00 Capitolo 784025 - U.P.B. 5.2.1 - fondi vincolati - Bilancio regionale 2009, nell'ambito della riserva per le politiche familiari ai sensi dell'art. 67, comma 5 della legge regionale n. 19/2006.

La Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità provvederà, entro la chiusura del corrente esercizio finanziario, a disporre l'impegno delle somme non ancora impegnate sui relativi Capitoli di spesa del Bilancio regionale 2009.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge:

**DELIBERA**

- di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
- di approvare le Linee Guida relative al "Programma di interventi per la realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi", di cui all'Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di modificare il carattere della "Prima Dote per nuovi nati per le famiglie con figli fino a trentasei mesi" che si qualifica quale misura di sostegno al reddito familiare;
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra


Regione Puglia e A.N.C.I. Puglia, di cui all'allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e EBAP - Ente Bilaterale Artigianato Puglia rappresentante del sistema degli Enti Bilaterali pugliesi, di cui all'allegato n. 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare alla firma dei predetti Protocolli d'Intesa, per la Regione Puglia, l'Assessore alla Solidarietà dott.ssa Elena Gentile;
- di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ad impegnare, entro la chiusura del corrente esercizio finanziario, le risorse assegnate alla realizzazione del predetto programma, così come individuate nella Sezione adempimenti contabili, sui relativi Capitoli di spesa del Bilancio regionale 2009 nonché a compiere ogni altro adempimento riveniente dalla presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

Allegato n. 1



# REGIONE PUGLIA

## AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'  
UFFICIO POLITICHE PER LE PERSONE, LE FAMIGLIE E LE PARI OPPORTUNITA'



### **PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE ECONOMICHE PER SOSTENERE LA GENITORIALITA' E FAVORIRE LA CONCILIAZIONE VITA – LAVORO PER LE FAMIGLIE PUGLIESI**

#### **LINEE GUIDA**

Visti:

- l'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 sulle misure di contrasto alle nuove povertà
- l'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 sugli interventi regionali per favorire la conciliazione vita - lavoro
- il contesto di grave crisi economica che vede ancor più in difficoltà quei nuclei familiari che già si trovano in condizioni di fragilità economica e di difficoltà di conciliazione tra il lavoro di cura ed altre collocazioni lavorative (venendo meno altre potenziali fonti di reddito per l'autosufficienza economica del nucleo familiare)
- gli esiti della prima annualità di sperimentazione della Prima Dote per i Nuovi Nati, che hanno indotto l'Assessorato alla Solidarietà a proporre l'introduzione di importanti cambiamenti nei requisiti di accesso, nei criteri di valutazione delle domande, nella procedura di erogazione dei contributi economici;
- la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 1401, "PO 2007 – 2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione. Variazione al Bilancio per l'appostamento della quota UE/Stato per l'Asse III", che prevede alla Azione 3.3.1. "Interventi per la conciliazione vita – lavoro".

La Regione Puglia intende avviare la implementazione delle misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita – lavoro delle famiglie pugliesi, assicurando la sostenibilità economica del carico di cura assunto dalle famiglie interessate e favorendo l'accesso ai servizi locali.

Il programma di interventi concorre al raggiungimento del target previsto dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio Obiettivo II: Aumentare i servizi di cura per l'infanzia e la popolazione anziana" (TARGET S.04 – S.05).

---

## **1. Finalità**

La finalità generale del programma è quella di sostenere il carico di cura che la coppia genitoriale assume per la crescita e la prima educazione dei figli, più elevato nei primi mesi di vita, e di favorire la conciliazione tra i tempi di vita, di crescita dei figli e di cura delle persone presenti nel nucleo familiare con i tempi di lavoro, al fine di promuovere la scelta responsabile della maternità e della paternità e di ridurre gli ostacoli all'ingresso o alla permanenza delle donne nel mondo del lavoro.



Il programma, inoltre, si propone di introdurre una sperimentazione per il sostegno al reddito delle donne occupate che intendano usufruire degli strumenti a tutela della maternità e della conciliazione vita – lavoro, integrativa rispetto alle misure generali per l'intera popolazione pugliese prevedendo, nel rispetto del principio della sussidiarietà, un ruolo specifico – anche di contribuzione economica per gli enti bilaterali che operano sul territorio pugliese.

Esso si articola in tre misure economiche di intervento articolate per fasce di reddito e condizione occupazionale come di seguito riportate:

**Linea di Intervento n. 1 – Prima dote per i nuovi nati:** a partire dagli esiti della prima sperimentazione dello strumento, l'intervento si propone di ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico del lavoro di cura di una persona. Esso è destinato a nuclei familiari con figli di età inferiore a 36 mesi, caratterizzati da grave disagio economico, che attraverso tali risorse potranno fare fronte alle spese connesse alla crescita ed alla prima educazione del minore;

**Linea di Intervento n. 2 – Voucher per l'acquisto di servizi per la conciliazione vita - lavoro:** in linea con esperienze sviluppate con successo in altre regioni italiane, questa linea di intervento si propone di andare incontro ai bisogni di conciliazione vita – lavoro delle famiglie, ed in particolare delle donne con figli minori, che intendano entrare o migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro. Le relative risorse sono destinate esclusivamente alla contribuzione degli oneri relativi all'acquisto di servizi di cura;

**Linea di Intervento n. 3 – Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro:** attraverso l'intervento sussidiario degli Enti bilaterali. Questa linea di intervento sperimentale si pone l'obiettivo di integrare il reddito delle lavoratrici dipendenti e delle imprenditrici (nei settori afferenti gli Enti bilaterali che riterranno di aderire all'iniziativa) nel caso di astensione facoltativa per maternità, riduzione dell'orario di lavoro per motivi di cura, congedi di cura familiare.

## **LINEA DI INTERVENTO N. 1 - PRIMA DOTE PER I NUOVI NATI**

---

### **1.1. Oggetto del beneficio**

La Prima dote per i nuovi nati consiste in una erogazione monetaria calcolata su base mensile, concessa ad un nucleo familiare in condizioni di particolare difficoltà economica in forza del possesso di determinati requisiti, come specificati ai punti successivi. L'erogazione monetaria è un trasferimento economico vincolato al sostegno del lavoro di cura che direttamente o per il tramite dei servizi socio-educativi locali, la famiglia sostiene per la cura dei figli in età 0-36 mesi.

La prima dote per i nuovi nati non potrà, pertanto, essere erogata a nuclei familiari in cui il minore di 36 mesi sia temporaneamente affidato alle cure di comunità educative o case-famiglia per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente, ovvero non potrà essere erogata a nuclei che abbiano avuto riconosciuto il diritto alla prestazione, limitatamente ai periodi in cui si renda necessario l'affidamento del minore in una struttura residenziale per minori.

L'ammontare dell'assegno mensile che sarà erogato ai nuclei familiari ha le seguenti caratteristiche:

- non può in nessun caso essere superiore a 200,00 euro mensili e a 2.400,00 euro annui;
- deve essere proporzionato alle condizioni economiche del nucleo familiare, alla condizione lavorativa delle figure genitoriali per il carico organizzativo e agli obiettivi di conciliazione che ne discendono, alla composizione del nucleo familiare.

L'erogazione della prima dote per i nuovi nati al nucleo familiare risultato destinatario, in un unico importo annuo ovvero in più rate periodiche o mensili, può protrarsi per un periodo massimo di 12 mensilità a far data dalla approvazione della graduatoria dei beneficiari, e comunque non oltre il compimento del 36° mese di vita del minore per il quale è stato riconosciuto il contributo.

Così come espressamente previsto dalla deliberazione n. 1801/2006, l'erogazione del contributo è subordinata alla predisposizione di un programma personalizzato, condiviso dal nucleo familiare, relativo all'impiego della prima dote, redatto tenendo conto delle effettive necessità del nucleo familiare.

In aggiunta, qualora il nucleo familiare sia interessato da diverse forme di disagio, oltre a quello economico, previa valutazione dei Servizi Sociali competenti per territorio, l'erogazione del contributo può essere subordinata alla sottoscrizione di un programma socioeducativo più ampio che tenga conto anche di percorsi di aiuto e sostegno al ruolo genitoriale (home maker, assistenza domiciliare ecc).

Con la sottoscrizione del programma il nucleo familiare si impegna al raggiungimento degli obiettivi concordati e definiti.

### **1.2. Destinatari del beneficio economico**

Destinatari della misura PRIMA DOTE PER I NUOVI NATI sono i nuclei familiari, anche monogenitoriali, nei quali sia presente almeno un minore, con età 0-36 mesi, per i quali la situazione economica e le condizioni di organizzazione della vita familiare richiedano un intervento economico per concorrere alla spesa connessa alla crescita e alla prima educazione del minore.

La graduatoria delle domande di erogazione della Prima Dote sarà definita, a livello di Ambito Territoriale di residenza dei nuclei familiari a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, sulla base dei seguenti criteri:

#### **a) requisiti di ammissibilità**

- presenza nel nucleo familiare richiedente, alla data di pubblicazione dell'avviso in ciascun ambito territoriale, di almeno un minore con età inferiore ai 36 mesi di vita;
- residenza del nucleo familiare richiedente, alla data di pubblicazione dell'avviso in ciascun ambito territoriale, da almeno sei mesi in uno dei Comuni costituenti l'Ambito. Tale periodo non va considerato per i nuclei familiari che alla data della pubblicazione del Bando hanno assunto la residenza in quanto sono da considerarsi di nuova costituzione o provenienti da Comuni diversi da quelli costituenti l'Ambito;
- ISEE 2008 del nucleo familiare convivente abitualmente nella stessa abitazione, non superiore a 5.000,00 Euro;

#### **b) criteri di valutazione delle situazioni familiari**

- numero di componenti del nucleo familiare (nuclei monogenitoriali, nuclei numerosi)
- composizione del nucleo (presenza di persone disabili, presenza di più minori);
- numero di minori di età inferiore ai 36 mesi;
- condizione lavorativa dei soggetti adulti presenti nel nucleo familiare.

### **1.3. Modalità di accesso al contributo economico**

Ai fini dell'accesso al contributo economico, ove ricorrano i requisiti per l'accesso alla PRIMA DOTE PER I NUOVI NATI, la famiglia, provvede direttamente, ovvero tramite patronato riconosciuto ai sensi della l. n. 152 del 30 marzo 2001, a presentare apposita domanda secondo le seguenti fasi:

- compilare on line la domanda, attraverso la piattaforma dedicata accessibile all'indirizzo web <http://PRIMADOTE.regione.puglia.it>, mediante un modulo informatico contenente le principali informazioni sulle condizioni familiari ed economiche, da rilasciare con modalità di autocertificazione;
- autorizzare i soggetti pubblici interessati (Regione e Ambito territoriale sociale) al trattamento dei dati sensibili;
- stampare e conservare la ricevuta di avvenuta registrazione della domanda;
- produrre tutta la documentazione cartacea attestante i requisiti oggetto di autocertificazione on line, da allegare alla ricevuta della domanda registrata on line, che sarà consegnata, tenendo conto della posizione nella graduatoria provvisoria, solo su richiesta all'Ambito territoriale competente.

La Regione definisce apposita intesa con l'ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni e degli Ambiti territoriali sociali della Puglia, per la gestione unica a livello regionale della prima fase di raccolta delle domande, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei tempi e dei carichi di lavoro per la gestione delle domande, la cui competenza, ivi inclusa la valutazione dei singoli casi, resta nella titolarità degli Ambiti territoriali sociali in cui i potenziali beneficiari risultino residenti.

Saranno individuate apposite postazioni presso gli ambiti territoriali ove sarà possibile procedere all'invio on line da personale appositamente formato.

Sulla base dell'elaborazione dei dati acquisiti, il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, provvederà alla elaborazione di graduatorie provvisorie distinte per Ambito Territoriale, tenendo conto dei requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini dell'attribuzione provvisoria dei punteggi di valutazione.

Entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, gli elenchi delle domande presentate e la graduatoria provvisoria saranno restituite a ciascun Ufficio di Piano Sociale di Zona, che avrà provveduto a designare e a comunicare alla Regione il referente unico (o RUP) per la procedura di gestione delle domande.

Ciascun Ambito territoriale, mediante la integrazione funzionale dell'Ufficio di Piano di Zona con il Servizio Sociale professionale di Ambito, ovvero dei singoli Comuni, provvederà ad effettuare la richiesta della documentazione cartacea completa e la verifica della veridicità di quanto dichiarato per le condizioni familiari, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria provvisoria, al fine di pervenire, entro 90 gg dalla consegna della graduatoria provvisoria all'Ambito territoriale da parte della Regione, alla formulazione della graduatoria definitiva e alla concessione dei benefici.

Nel caso in cui, superati i suddetti termini, l'Ambito Territoriale risulti essere inadempiente la Regione Puglia provvederà a diffidare l'Ambito Territoriale ad ottemperare, e in presenza di reiterata inadempienza, provvederà al commissariamento ad acta dell'Ambito territoriale, ai sensi dell'art. 19 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

#### **1.4. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio**

Al fine della valutazione delle domande di ammissione al contributo per la Prima Dote per i nuovi nati, sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di valutazione secondo le modalità di seguito riportate:

⇒ composizione del nucleo familiare	max punti 20
▪ nucleo di 3 componenti (compreso minore)	punti 10
▪ per ciascun ulteriore minore 0-36 mesi	+punti 3
▪ per ciascun componente disabile (minore e/o adulto)	+punti 5



⇒ nucleo familiare monogenitoriale

⇒ condizione lavorativa delle persone adulte del nucleo familiare	max punti 20
▪ uno dei genitori disoccupato/a	punti 10
▪ in caso di famiglia monogenitoriale	punti 20
▪ entrambi i genitori disoccupati	punti 20
▪ uno dei genitori con contratto di lavoro precario	punti 7,5
▪ entrambi i genitori con contratti di lavoro precario	punti 15

Per lavoro precario devono intendersi i contratti a termine, il lavoro interinale, le collaborazioni a progetto, le prestazioni professionali occasionali, ecc.)

### 1.5. Proporzionalità dell'assegno alle condizioni familiari

Così come espressamente previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2006, n. 1801 con la quale è stata istituita la Prima dote per i nuovi nati per le famiglie con figli fino a 36 mesi, l'ammontare dell'assegno mensile deve essere proporzionato alle condizioni del nucleo familiare e, tenendo conto che non può essere in nessun caso superiore a € 200,00 mensili ovvero a € 2.400,00 annui, deve essere determinato secondo i seguenti criteri:

- ISEE 2008 del nucleo familiare convivente abitualmente nella stessa abitazione, non superiore a € 4.000,00, deve essere riconosciuto l'importo massimo mensile;
- ISEE 2008 superiore a € 4.000,00 l'entità dell'assegno mensile deve essere ridotta a € 150,00
- ISEE 2008 superiore a € 4.000,00 in presenza di nucleo monogenitoriale, di un genitore disoccupato, di più figli minori o in presenza di persone disabili deve essere riconosciuto l'importo massimo mensile.

### 1.6. Dotazione Finanziaria

Per il finanziamento della Prima Dote per i nuovi nati, nel Bilancio di Previsione 2009 sono stanziati le seguenti risorse:

UPB 5.1.1 - Cap. 785010 "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al 36° mese di vita" – Risorse complessive : € 5.000.000,00 impegnati con determinazione dirigenziale 31 ottobre 2008, n. 106 già assegnati agli Ambiti Territoriali;

Tali risorse saranno ripartite agli Ambiti territoriali secondo i medesimi criteri di riparto approvati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1801 del 28 novembre 2006 di Istituzione della "Prima dote per i nuovi nati in applicazione dell'art. 25 comma 2 della Legge regionale 10 luglio 2006, n.19:

- il 20% sulla base della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito territoriale;
- il 40% sulla base della popolazione minorile (0-17 anni) residente nei Comuni dell'Ambito territoriale;
- il 40% sulla base del numero di nuclei familiari che risultano residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale.

## **LINEA DI INTERVENTO N. 2 – VOUCHER PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LA CONCILIAZIONE VITA LAVORO**

---

### **2.1. Definizioni**

Per voucher si intende un **buono prepagato**, vale a dire un titolo di credito che da diritto ad accedere a servizi e/o strutture socio-assistenziali autorizzate al funzionamento e iscritte nei registri regionali ai sensi della l.r. 19/06 e del regolamento di attuazione 4/2007 e s.m.i.

Tali voucher, a titolo esemplificativo e sulla base della ricognizione effettuata sull'impiego dei voucher nelle regioni italiane, possono essere concessi:

- sotto forma di carnet orario, ossia attribuzione di un buono di ammontare variabile, per ogni ora di servizio erogato;
- in buoni mensili, utilizzabili per usufruire di servizi di conciliazione, per un monte ore predefinito;
- in buoni annuali sulla base di previsioni di spesa cui il voucher contribuisce in quota parte.

I **servizi di conciliazione** ai quali i voucher possono dare accesso sono generalmente rivolti alla cura dei familiari delle/i destinatarie/i e si articolano in servizi per familiari a carico, servizi di supporto alla gestione della vita familiare, servizi di supporto alla mobilità.

Pertanto, i servizi di cura per i minori di cui alla presente linea di intervento comprendono quelli rivolti a bambini e ragazzi di età non superiore a 15 anni, ovvero 18 anni in caso di disabili, e permettono il pagamento di una molteplicità di servizi quali scuole d'infanzia e asili nido, centri ludici per la prima infanzia, centri diurni aggregativi e educativi, ludoteche e centri estivi, educativa domiciliare, asili nido condominiale, piccoli gruppi educativi, ecc.

Il contributo economico, erogato in forma di voucher – buono prepagato per l'acquisto di servizi, è cumulabile con altre misure di sostegno economico al reddito familiare (assegno di cura per soggetti non autosufficienti, assegno di cura per la SLA, assistenza indiretta personalizzata, contributi straordinari per il contrasto alle nuove povertà, ecc...) promosso dalla Regione o dagli enti locali.

### **2.2. Oggetto del beneficio**

L'azione prevede l'erogazione di voucher per fronteggiare esigenze di conciliazione di cura delle persone presenti nel nucleo familiare con esigenze di carattere lavorativo e formativo.

L'ammontare mensile del voucher che sarà erogato ai nuclei familiari deve avere le seguenti caratteristiche:

- non può in nessun caso essere superiore a 200,00 euro mensili e a 2.400,00 euro annui;
- deve essere proporzionato alle condizioni economiche del nucleo familiare, alla condizione lavorativa delle figure genitoriali per il carico organizzativo e agli obiettivi di conciliazione che ne discendono, alla composizione del nucleo familiare.

### **2.3. Destinatari del beneficio economico**

Sono ammessi al beneficio economico previsto dalla presente linea d'intervento le persone che si trovano nelle condizioni qui di seguito indicate (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

#### Con riferimento alla condizione familiare:

- Presenza nel nucleo familiare di figli minori di 15 anni, non ancora compiuti al momento della pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;

Con riferimento alla condizione nel mercato del lavoro:

a) Partecipanti ad attività formative per un minimo 20 ore al mese promosse nell'ambito di:

- Programma Operativo Regionale FSE
- Iniziative comunitarie
- Interventi di formazione continua di cui all'art. 9 della L. 236/93
- Interventi di formazione di cui all'art. 6 della L. 53/00
- altre attività formative su autorizzazione dell'Amministrazione regionale

b) Occupate/i nelle seguenti condizioni:

1. (Donne) Rientro al lavoro a tempo pieno dopo il congedo obbligatorio per maternità, dopo i permessi orari per allattamento o dopo 3 mesi continuativi (non frazionati) di congedo parentale facoltativo (3 mesi di tempo dal rientro al lavoro per presentare la domanda);
2. (Uomini) Rientro al lavoro a tempo pieno dopo aver fruito dei congedi parentali in luogo della madre (3 mesi di tempo dal rientro al lavoro per presentare la domanda);
3. Assunzione a tempo pieno dopo un periodo di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità di almeno 3 mesi (3 mesi dall'assunzione per presentare la domanda);
4. Passaggio da un contratto part time ad uno a tempo pieno (3 mesi dal passaggio per presentare la domanda);
5. Costituzione di impresa o avvio di una libera professione da non più di 3 anni;
6. Coinvolgimento in una esperienza di telelavoro o di rimodulazione degli orari (3 mesi per presentare la domanda);

c) Donne e uomini che frequentano corsi di formazione professionale o lavorano a tempo pieno, oppure sono titolari di impresa o libere/i professioniste/i, qualora si trovino nelle seguenti condizioni:

1. sono l'unica figura adulta nel nucleo familiare anagrafico;
2. in presenza di condizioni di salute dell'altro genitore che impediscono di prendersi cura del minore;
3. (solo per le madri) la morte di uno dei nonni del bambino (residente in regione).

Con riferimento alla condizione economica:

- ISEE non superiore a 20.000,00 euro.

Gli ambiti territoriali potranno prevedere ulteriori circostanze di ammissibilità, con particolare riferimento alla condizione del mercato del lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche del tessuto socio-economico locale.

**2.4. Dotazione finanziaria**

La somma complessivamente disponibile per il sostegno e lo sviluppo delle iniziative locali a favore della conciliazione vita – lavoro ammonta a € 12.000.000,000. così allocate:

€ 7.000.000,00                   Capitolo 1153030 – U.P.B. 6.3.9 – Bilancio regionale 2009  
residui di stanziamento 2008

€ 5.000.000,00                   Capitolo 785010 – U.P.B. 5.1.1 – Bilancio regionale 2009,

L'80% delle predette risorse, con determinazione della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, sarà ripartito e assegnato agli Ambiti territoriali secondo i seguenti criteri di riparto:

- il 20% sulla base della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito territoriale;
- il 40% sulla base della popolazione minorile (0-17 anni) residente nei Comuni dell'Ambito territoriale; il 30% sulla base del numero di nuclei familiari che risultano residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale
- il 10% in funzione del tasso di occupazione femminile.

Il restante 20% verrà assegnato come quota premiale agli Ambiti che ~~parteciperanno~~ ~~al~~ finanziamento dei Programmi locali con risorse proprie di bilancio (escluse ~~le~~ ~~forme~~ di cofinanziamento derivanti da mancati introiti) pari ad almeno il 15% delle risorse assegnate dalla Regione, in modo proporzionale alle risorse comunali apportate a finanziamento.

## **2.5 Modalità di attuazione dei voucher per la conciliazione vita - lavoro**

Conseguentemente al riparto delle risorse disponibili, gli Ambiti territoriali saranno invitati a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, un "Programma locale di interventi per la conciliazione vita - lavoro" articolato in modo sintetico e schematico.

Il Programma locale deve contenere:

- a) una breve analisi sul contesto socio-economico locale che evidenzia da un lato il sistema dell'offerta dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali locali e delle condizioni di accessibilità e dall'altro il sistema della domanda con particolare riferimento agli elementi di criticità connessi all'accessibilità ai servizi;
- b) le strategie complessive di intervento che l'ambito territoriale intende perseguire per il sostegno alle politiche di conciliazione vita - lavoro, articolate per obiettivi;
- c) il catalogo dei servizi cui si può accedere tramite l'impiego del voucher;
- d) le modalità organizzative prescelte;
- e) il piano complessivo dei costi del Programma locale;
- f) la eventuale quota di cofinanziamento che ciascun Ambito territoriale intende mettere a disposizione del Programma locale (distinta in cofinanziamento reale e diretto e quota di risorse derivanti dal mancato introito sulle tariffe e/o i tributi locali);
- g) il cronoprogramma complessivo delle attività (dall'approvazione del progetto da parte della Regione e fino alla conclusione dell'attività di monitoraggio e valutazione);
- h) le azioni e gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Inoltre, il Programma locale:

- deve intendersi, pena l'esclusione dall'ammissione al beneficio, aggiuntivo e non sostitutivo di altri analoghi interventi già avviati e/o in fase di realizzazione sia con i Piani Sociali di Zona che con altri progetti specifici e mirati.
- deve essere elaborato nel rispetto delle indicazioni della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 16 in merito alla partecipazione attiva dei cittadini alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali.
- deve prevedere l'assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale e dei servizi e delle strutture autorizzate al funzionamento ed iscritte al registro regionale.
- può altresì prevedere agevolazioni nell'uso dei trasporti pubblici.

Ad avvenuta presentazione dei Programmi locali di interventi, la Regione Puglia provvede ad erogare le relative risorse pari al totale dell'importo spettante a ciascun Ambito territoriale.

Le risorse devono essere utilizzate entro 12 mesi dall'assegnazione.

Saranno considerate ammissibili ai fini della definizione del Programma Locale le seguenti spese:

Per i destinatari del voucher:

- Titoli di acquisto di servizi di cura da soggetti erogatori riconosciuti dagli Ambiti territoriali



**Per gli Ambiti territoriali: (nel limite massimo del 10% del costo del programma complessivo)**

Spese per i Servizi connessi alla predisposizione, al coordinamento, alla realizzazione e al monitoraggio delle azioni previste, con particolare riferimento alle seguenti categorie di spesa:

- Costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti/interventi;
- Spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di specifici strumenti ed attività di comunicazione ed informazione;
- Costi di sviluppo o acquisto di programmi software e strumenti di aggiornamento specialistici;
- Costi sostenuti per la gestione delle attività previste, da rendicontare (compresi i costi di acquisto di materiale di consumo, le spese generali).

**2.6. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio**

Le domande di ammissione ai voucher per servizi di conciliazione vita - lavoro, devono essere valutate sulla base dei seguenti parametri relativi alla valutazione delle situazioni familiari:

- numero di componenti del nucleo familiare;
- composizione del nucleo familiare;
- condizione economica complessiva del nucleo familiare;
- condizione lavorativa dei soggetti adulti presenti nel nucleo familiare;

Gli ambiti territoriali ai fini dell'erogazione del beneficio dovranno predisporre apposite graduatorie sulla base dei seguenti punteggi attribuiti:

⇒ composizione del nucleo familiare	max punti 20
▪ nucleo di 3 componenti (compreso minore)	punti 10
▪ per ciascun ulteriore minore 0-36 mesi	+punti 3
▪ per ciascun componente disabile (minore e/o adulto)	+punti 5
⇒ nucleo familiare monogenitoriale	punti 20
⇒ ISEE del nucleo familiare	max punti 20
▪ ISEE tra 0 e 5.000,00 euro	punti 20
▪ ISEE tra 5.001,00 e 10.000,00 euro	punti 15
▪ ISEE tra 10.001,00 e 15.000,00 euro	punti 10
▪ ISEE superiore a 15.000,00 euro	punti 0
⇒ condizione lavorativa delle persone adulte del nucleo familiare	max punti 10
▪ genitori entrambi disoccupati	punti 10
▪ genitore disoccupato in nucleo monogenitoriale	punti 10
▪ un genitore disoccupato	punti 7
▪ entrambi i genitori con contratti di lavoro precario	punti 5
▪ genitore con contratto di lavoro precario in nucleo monogenitoriale	punti 5
▪ entrambi i genitori occupati	punti 0

Per lavoro precario devono intendersi i contratti a termine, il lavoro interinale, le collaborazioni a progetto, le prestazioni professionali occasionali, ecc.).

### **Linea di Intervento n. 3 – Integrazione al reddito per le donne occupate che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro.**

#### **3.1. Oggetto del beneficio**

La Regione Puglia intende promuovere una sperimentazione di sostegno al reddito delle donne occupate nel territorio regionale, integrativa rispetto alle misure generali, finalizzata a potenziare il ricorso agli strumenti che la normativa nazionale pone a tutela della genitorialità e per garantire la conciliazione tra l'attività lavorativa ed il lavoro di cura, come i congedi parentali, i congedi di cura familiare e il part time.

Tale azione prevede la selezione, attraverso apposito avviso pubblico di uno o più Soggetti Intermediari, tra le associazioni datoriali e gli Enti Bilaterali, con esperienza specifica nella gestione di servizi analoghi, cui affidare il servizio di accompagnamento e di erogazione dei contributi di sostegno al reddito previsti per le donne lavoratrici, quali:

- Integrazione al reddito delle lavoratrici madri in astensione facoltativa fino alla concorrenza del 100% del reddito di riferimento, per un periodo max di 8 mesi;
- Integrazione contributiva previdenziale delle lavoratrici madri che chiedono la riduzione dell'orario di lavoro nel 1°, 2° e 3° anno di vita del bambino, atta a garantire il versamento del 100% dei contributi;
- Integrazione al reddito di lavoratrici che richiedono il congedo di cura familiare fino alla concorrenza del 100% del reddito di riferimento.

#### **3.2. individuazione dei Soggetti Intermediari**

Possono presentare la propria candidatura per la gestione della presente azione gli Enti bilaterali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Disponibilità a cofinanziare l'iniziativa;
- Esperienza nello svolgimento di compiti di interesse pubblico nell'ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto;
- Conoscenza del fabbisogno di strumenti di conciliazione espresso dalle donne lavoratrici nella regione;
- Competenze specifiche nell'ambito della struttura organizzativa dell'associazione o Ente, con particolare riferimento ad interventi specifici a supporto dei lavoratori e delle lavoratrici;
- Capacità organizzative, competenze e professionalità adeguate allo svolgimento dei compiti previsti dal presente avviso.

Nella gestione dei compiti previsti dal presente avviso, il Soggetto Intermediario dovrà dimostrare di poter svolgere il servizio secondo criteri di trasparenza e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro e dai CCNL vigenti a livello nazionale e territoriale.

#### **3.3. Modalità di accesso al contributo economico**

A seguito della selezione effettuata con Avviso Pubblico, la Regione Puglia stipulerà apposita convenzione in cui saranno specificate e regolate le modalità relative all'esecuzione dei controlli, gli adempimenti a carico del Soggetto Intermediario, le modalità di trasferimento delle risorse da parte dell'amministrazione regionale ed ogni altro elemento che la regione Puglia riterrà utile per la corretta gestione delle risorse.

Nelle diverse fasi di avvio, realizzazione e certificazione delle attività svolte, il Soggetto intermediario dovrà fornire tempestivamente alla Regione Puglia le informazioni e i dati necessari al monitoraggio dell'iniziativa.

Il Soggetto Intermediario dovrà assicurare la valutazione sull'efficacia e sulla qualità degli interventi di sostegno al reddito, fornendo report di valutazione in itinere (annuali) ed ex post.

Le aspiranti beneficiarie del contributo inoltreranno istanza in duplice copia all'Ente Bilaterale che provvederà a trasmetterne copia alla Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà -.

### 3.4. Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio

Per gli Enti Bilaterali che si candidano alla gestione della presente azione la valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio **max 50 punti**, derivante da:

#### 1. Competenza ed esperienza del soggetto proponente: max 5 punti

- dimostrata capacità del soggetto nell'erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso
- capacità di diffondere in modo adeguato, presso le imprese e le lavoratrici le modalità di accesso alle agevolazioni

#### 2. Struttura territoriale: max 15punti

- Disponibilità di strutture tecniche sul territorio regionale, da destinare alla realizzazione dell'intervento (spazi fisici, uffici informativi, personale, ecc)

#### 3. Capacità amministrative e gestionali maturate: max 15 punti

- Valutazione delle capacità sviluppate e delle esperienze maturate in servizi analoghi negli ultimi 2 anni.

#### 4. Congruità del piano economico proposto per la gestione delle risorse: max 15 punti

- Valutazione della fattibilità economica dell'intervento
- Grado di solvibilità dell'Ente
- Quota di compartecipazione dell'Ente

Il riparto delle risorse disponibili in favore degli Enti Intermediari, sulla base della graduatoria determinata secondo l'attribuzione dei punteggi sopra individuati, sarà effettuato in modo proporzionale alla quota di compartecipazione delle risorse apportate a cofinanziamento dell'intervento.

### 3.5. Criteri di valutazione delle domande presentate dalle beneficiarie

Per accedere ai benefici di cui al presente avviso, le donne lavoratrici dovranno dimostrare attraverso idonea documentazione, il possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso:

- Essere assunte da almeno 12 mesi;
- Appartenere ad aziende in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- Appartenere a famiglie monoreddito con situazione ISEE pari a max € 30.000;
- Appartenere a famiglie monogenitoriali con situazione ISEE pari a max € 40.000;
- Attestazione da parte del nucleo familiare delle componenti del lavoro di cura non coperte dal servizio sociale a carattere domiciliare e/o comunitario assicurato da Comune e ASL e che ricadono sullo stesso individuo ovvero sul nucleo familiare;

Nell'ambito delle risorse disponibili sarà data priorità alle seguenti situazioni verificabili attraverso istruttoria sulla documentazione presentata:

- Presenza nel nucleo familiare di due o più figli minori;
- Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti;

Al fine della valutazione delle domande di ammissione al contributo per le beneficiarie finali sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di valutazione secondo le modalità di seguito riportate:

⇒ composizione del nucleo familiare	max punti 20
▪ nucleo di 3 componenti (compreso minore)	punti 10
▪ per ciascun ulteriore minore 0-36 mesi	+punti 3
▪ per ciascun componente disabile (minore e/o adulto)	+punti 5
⇒ nucleo familiare monogenitoriale	punti 20
⇒ condizione lavorativa delle persone adulte del nucleo familiare	max punti 20
▪ uno dei genitori disoccupati	punti 15
▪ entrambi i genitori con contratto di lavoro precario	punti 10
▪ un genitore con contratto di lavoro precario in nucleo monogenitoriale	punti 20
▪ un genitore con contratto di lavoro precario	punti 5

Per lavoro precario devono intendersi i contratti a termine, il lavoro interinale, le collaborazioni a progetto, le prestazioni professionali occasionali, ecc.

### **3.6 Dotazione Finanziaria**

Per il finanziamento dell'iniziativa sperimentale, nel Bilancio di Previsione 2009 sono stanziati le seguenti risorse:

UPB 5.2.1 - Capitolo 784025- fondi vincolati - Bilancio regionale 2009, nell'ambito della riserva per le politiche familiari ai sensi dell'art. 67, comma 5 della legge regionale n. 19/2006 - Risorse complessive : € 1.000.000,00.